



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 45/24 DEL 27.9.2017

Oggetto: Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104. Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che, con l'art. 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, le Camere delegavano il Governo ad adottare un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, di modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo doveva attenersi nell'esercizio della delega, formulati nel menzionato art. 14 con delle previsioni che perimetravano l'oggetto della stessa, rilevavano la "semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale" ed il "rafforzamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali".

Il Governo, in esecuzione della delega ricevuta, ha adottato il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104, di modifica del Titolo III della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6.7.2017 ed entrato in vigore il 21 luglio 2017. Tale provvedimento legislativo, ha introdotto delle sostanziali modifiche alla disciplina vigente in materia di VIA, in particolare, ridefinendo i confini tra i procedimenti di VIA di competenza statale e regionale con un forte potenziamento della competenza ministeriale ed introducendo all'art. 27bis il nuovo "provvedimento autorizzatorio unico regionale". Inoltre, lo stesso provvedimento ridefinisce all'art. 19 il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, volto ad accertare se un progetto che determini potenziali impatti ambientali significativi e negativi debba essere sottoposto al procedimento di VIA.



L'Assessore sottolinea come le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017 siano di immediata applicazione nei confronti dei procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017 e, altresì, per quelli pendenti alla data del 16 maggio 2017 e per i quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione nel caso di istanza del proponente volta ad ottenere l'applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal decreto medesimo. Inoltre, il comma 4 dell'art. 23 D.Lgs. n. 104/2017, riportante "Disposizioni transitorie e finali", assegna alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 18 novembre 2017 per disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali.

Ad oggi, la disciplina regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità è contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, di recepimento delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 dal D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128, dai D.L. n. 1, 2, 5, 16 e 83 del 2012 e dal D.Lgs. n. 125/2012.

Data l'immediata vigenza delle disposizioni di nuova introduzione, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale di cui sopra, si rende necessario provvedere all'adozione delle nuove Direttive, e relativi allegati, per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA, da applicarsi nei confronti dei procedimenti di VIA avviati successivamente alla data di adozione della presente deliberazione.

Ciò al fine, in primis, di dotare il Servizio regionale competente in materia di valutazioni ambientali di un adeguato strumento di gestione delle istanze assoggettate alla nuova disciplina e, in secundis, al fine di fornire ai proponenti delle linee guida chiare e trasparenti in ordine al funzionamento del nuovo iter procedimentale. Fermo restando che entro il termine, legislativamente previsto, del 18 novembre la procedura di valutazione ambientale dovrà essere rivista in funzione di un integrale recepimento della novella legislativa.

La nuova formulazione delle direttive regionali in materia di valutazione di impatto ambientale, di cui agli allegati alla presente deliberazione, è stata pertanto improntata a criteri di semplificazione e razionalizzazione del sistema di valutazione ambientale. In particolare:

- l'iter procedimentale delineato recepisce, quasi integralmente, quello incardinato dal legislatore nazionale nell'ambito del "procedimento autorizzatorio unico regionale" ex art. 27bis, strutturando un sistema di valutazione di impatto ambientale in funzione del futuro integrale recepimento delle nuove disposizioni;
- la disciplina dei casi di inammissibilità e improcedibilità è stata resa più aderente alle



vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo;

- è stata valorizzata la fase delle valutazioni e consultazioni preliminari, quale strumento di comunicazione tra il proponente e l'autorità procedente e di semplificazione della procedura;
- è stata modificata la disposizione relativa all'efficacia temporale del provvedimento di VIA. Invero, la durata del provvedimento, sempre superiore ai cinque anni, sarà determinata dall'autorità competente in funzione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, limitando il ricorso allo strumento della proroga del provvedimento e assicurando il conseguimento degli obiettivi di certezza dell'azione amministrativa;
- il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è stato rivisto in funzione delle modifiche apportate dal legislatore alla previgente disciplina.

L'Assessore evidenzia, inoltre, la necessità di disciplinare le modalità di determinazione e corresponsione del contributo previsto dall'art. 33 del vigente D.Lgs. n. 152/2006, così come risultanti nell'allegato C alla presente deliberazione, destinato alla copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS. Invero, la gestione dei procedimenti di VIA comporta un'impegnativa attività di controllo e verifica documentale da un punto di vista giuridico-amministrativo, complesse e articolate valutazioni di carattere tecnico, l'organizzazione e partecipazione a numerose riunioni tecniche e conferenze di servizi nonché l'attività di coordinamento con le altre amministrazioni coinvolte nei procedimenti ex D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore prosegue sottolineando come l'attivazione dell'obbligo di pagamento del contributo debba avvenire in attuazione del disposto del comma 3, art. 2 D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale "Le disposizioni di cui al presente decreto sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", e, altresì, in considerazione della circostanza che nei procedimenti in materia di VIA, delineati dalla novella legislativa e in corso di recepimento per effetto della presente deliberazione, la verifica dell'effettivo pagamento del contributo ex art. 33 D.Lgs. n. 152/2006 a cura dell'autorità competente costituisca una fase espressamente disciplinata secondo dei termini perentori.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente propone alla Giunta regionale di approvare i documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di seguito per completezza calendati:



- Allegato A - Procedure di valutazione di impatto ambientale
- Allegato A1 - Progetti assegnati alla VIA di competenza regionale
- Allegato A2 – Scheda di scoping
- Allegato A3 - Scheda di valutazione di impatto ambientale
- Allegato A4 - Contenuti studio di impatto ambientale
- Allegato A5 - Avviso pubblico di avvio della procedura di VIA
- Allegato A6 - Avviso pubblico di avvio dell'inchiesta pubblica nell'ambito della procedura di VIA
- Allegato B – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA
- Allegato B1 - Progetti da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale
- Allegato B2 – Scheda di verifica di assoggettabilità
- Allegato B3 - Contenuti dello studio preliminare ambientale
- Allegato B4 - Criteri per la verifica di assoggettabilità
- Allegato B5 – Fattori rilevanti ai fini dell'individuazione dei potenziali impatti ambientali
- Allegato C – Modalità di quantificazione e corresponsione contributo.

L'Assessore precisa, infine, come la Regione Sardegna, al pari delle regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d'Aosta, Abruzzo e della Provincia di Trento, abbia presentato ricorso alla Corte Costituzionale avverso il D.Lgs. n. 104/2017, per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 40/1 del 1.9.2017. Pertanto, potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi di adeguamento delle disposizioni regionali proprio in funzione dell'esito del contenzioso pendente nanti la suprema Corte.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di approvare, in recepimento della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104, la disciplina regionale transitoria in materia di valutazione d'impatto ambientale da applicare ai procedimenti di VIA avviati successivamente alla data di adozione della presente deliberazione e sino al 18 novembre 2017, di cui ai documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, di seguito, per completezza calendati:



Allegato A - Procedure di valutazione di impatto ambientale

Allegato A1 - Progetti assegnati alla VIA di competenza regionale

Allegato A2 – Scheda di scoping

Allegato A3 - Scheda di valutazione di impatto ambientale

Allegato A4 - Contenuti studio di impatto ambientale

Allegato A5 - Avviso pubblico di avvio della procedura di VIA

Allegato A6 - Avviso pubblico di avvio dell'inchiesta pubblica nell'ambito della procedura di VIA

Allegato B – Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

Allegato B1 - Progetti da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale

Allegato B2 – Scheda di verifica di assoggettabilità

Allegato B3 - Contenuti dello studio preliminare ambientale

Allegato B4 - Criteri per la verifica di assoggettabilità

Allegato B5 – Fattori rilevanti ai fini dell'individuazione dei potenziali impatti ambientali;

- di attivare per le ragioni esposte in premessa, il pagamento del contributo a carico dei proponenti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 104/2017 ed approvare, per l'effetto, l'allegato C alla presente deliberazione;
- di assegnare, in ordine ai procedimenti sottoposti a VIA in sede statale ai sensi dell'art. 7bis D.Lgs. n. 152/2006, la competenza in ordine alla raccolta ed al coordinamento dei contributi di competenza della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti Regionali alla Direzione generale dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente;
- di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio, conseguenti al presente deliberato.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru